STATUTO
ENTE PARCO DELTA DEL PO

Statuto approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 15.11.2005 e modificato con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 10.01.2006.

Pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 24.03.2006

I N D I C E

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità ed obiettivi
Articolo 2 Natura giuridica
Articolo 3 Competenza territoriale e sede
Articolo 4 Denominazione e marchio e/o emblema

TITOLO II
GLI ORGANI DELL'ENTE

Articolo 5 Organi dell'Ente

CAPO I
IL CONSIGLIO

Articolo 6 **C**ompetenze, composizione e durata del consiglio

Sezione I – Sedute del Consiglio

Articolo 7 Convocazione del Consiglio
Articolo 8 Presidenza delle riunioni
Articolo 9 Condizioni per la validità delle adunanze e delle deliberazioni
Articolo 10 Deposito delle proposte di deliberazioni
Articolo 11 Prima seduta
Articolo 12 Pubblicità delle sedute
Articolo 13 Ordine del giorno

Sezione II – Modalità di svolgimento dei lavori consiliari.

Articolo 14 Apertura della seduta
Articolo 15 Poteri del presidente
Articolo 16 Partecipazione dei consiglieri alle sedute
Articolo 17 Verbale
Articolo 18 Scrutatori
Articolo 19 Ordine dei lavori
Articolo 20 Mozione d'ordine
Articolo 21 Fatto personale
Articolo 22 Emendamenti
Articolo 23 Chiusura della discussione
Articolo 24 Votazione
Articolo 25 Votazione a scrutinio segreto
Articolo 26 Votazione a scrutinio segreto infruttuosa per parità di voti

Sezione III - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

Articolo 27 Interrogazione
Articolo 28 Interpellanza
Articolo 29 Mozione

Articolo 30 Risoluzione
Articolo 31 Limiti

CAPO II
IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 32 Il Comitato Esecutivo
Articolo 33 Convocazione del Comitato Esecutivo
Articolo 34 Funzionamento del Comitato Esecutivo
Articolo 35 Verbalizzazione delle riunioni

CAPO III
IL PRESIDENTE

Articolo 36 Il presidente
Articolo 37 Il vice presidente

CAPO IV
IL DIRETTORE

Articolo 38 Nomina, sostituzione e revoca
Articolo 39 Incompatibilità
Articolo 40 Competenze e funzioni

CAPO V
LA COMUNITÀ DEL PARCO

Articolo 41 Composizione e competenze
Articolo 42 Funzionamento e convocazioni

CAPO VI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 43 Il collegio dei revisori dei conti

TITOLO III
ORGANISMI, REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI CON STRUTTURE ESTERNE E NORME COMUNI

CAPO I
GLI ORGANISMI

Articolo 44 Comitato tecnico scientifico
Articolo 45 Commissione tecnica

CAPO II
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI CON STRUTTURE ESTERNE

Articolo 46 Affidamento a terzi di compiti in materia di operatività tecnica e di vigilanza

CAPO III
NORME COMUNI

Articolo 47 Pubblicazione
Articolo 48 Funzioni di segretario
Articolo 49 Approvazione processi verbali
Articolo 50 Cessazione e sostituzione del presidente e dei membri degli organi collegiali
Articolo 51 Richiamo alla normativa regionale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
FINALITA' ED OBIETTIVI

1. L'Ente Parco Delta del Po, di seguito "Ente Parco", che ha come compito la gestione del Parco omonimo, istituito con Legge Regionale 8 settembre 1997 n. 36, persegue le finalità e si prefigge gli obiettivi compiutamente enunciati nella succitata legge istitutiva.

ART. 2
NATURA GIURIDICA

1. L'Ente Parco Delta del Po, come previsto dall'art. 14 Legge Regionale n. 36/1997, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita le competenze, previste dalla legge istitutiva e dai relativi atti attuativi.

ART. 3
COMPETENZA TERRITORIALE E SEDE

1. L'Ente Parco insiste nel territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle, Adria, Loreo, Corbola e Papozze.
2. La sede legale ed amministrativa dell'Ente viene stabilita in Ariano nel Polesine, Via G. Marconi n. 6, ove è stata a suo tempo fissata la sede provvisoria.
La modifica della sede dell'Ente potrà essere adottata con delibera del Consiglio dell'Ente, a maggioranza di due terzi dei Componenti.

ART. 4
DENOMINAZIONE E MARCHIO E/O EMBLEMA

1. L'Ente si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione *"Ente Parco Delta del Po"*, e con il marchio e/o emblema approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione n.39 del 7 settembre 2000.
2. L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio marchio e/o emblema, e può, con appositi atti e convenzioni, concedere a terzi, anche in forma onerosa, l'utilizzo e la concessione del marchio e/o emblema e dell'immagine del Delta del Po, come previsto dall'art.35 lettera g) della legge istitutiva, per meglio perseguire gli obiettivi e finalità dell'Ente.
3. L'uso e la riproduzione di nome e marchio per fini non istituzionali sono vietati.
4. E' altresì vietata la riproduzione e l'uso di qualsiasi dicitura che contenga le parole "Parco Delta Po", tesa a individuare e promuovere produzioni di merci e/o fornitura di servizi all'interno dei Comuni compresi nel Parco, ma di cui l'Ente Parco non ha concesso autorizzazione.

TITOLO II
GLI ORGANI DELL'ENTE

ART. 5
ORGANI DELL'ENTE

1. Sono organi dell'Ente:
- **a)** Il Consiglio;
- **b)** Il Comitato Esecutivo;
- **c)** Il Presidente;

d) Il Direttore;
e) La Comunità del Parco;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I
IL CONSIGLIO

ART. 6
COMPETENZE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. A tali fini esercita le funzioni previste dall'art. 18 della legge istitutiva, e precisamente:

a) Designa il Presidente;
b) Elegge il Comitato Esecutivo;
c) Nomina il Direttore del Parco;
d) Nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
e) Adotta il piano del Parco;
f) Nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, i redattori del Piano del Parco e delle relative varianti;
g) Adotta le varianti al piano del Parco;
h) Delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Regolamento del Parco di cui all'art. 12 della legge regionale n. 36/97;
i) Delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti le modifiche allo Statuto dell'Ente di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 36/97;
j) Controdeduce alle osservazioni relative al piano del Parco adottato;
k) Delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;
l) Delibera la pianta organica;
m) Delibera l'attivazione delle strutture tecniche ed operative;
n) Delibera la partecipazione in società e organismi;
o) Delibera il Piano Pluriennale Economico – Sociale ed i programmi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 36/97;
p) Delibera in ordine alle convenzioni previste dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 12 e dal comma 6 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 36/97.

2. Il Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto, come previsto dall'art. 17 comma 1 della legge istitutiva:

a) dal sindaco di ciascuno dei Comuni del parco o suo delegato;
b) dall'assessore competente di ciascuno dei comuni del Parco;
c) dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato;
d) dall'assessore competente della Provincia di Rovigo;
e) dai quattro componenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale.

3. La durata del Consiglio è stabilita in anni quattro. I componenti del Consiglio decadono per il venir meno della rispettiva qualifica, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I componenti del Consiglio nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio del Parco.

4. Ai membri del Consiglio che ne hanno titolo, compete una indennità di presenza di importo pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1983 n. 64, nonché il rimborso spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

Sezione I – SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 7
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Ente si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno su iniziativa del Presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Comitato Esecutivo.
2. In tal caso la riunione deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta, che deve contenere l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno.
3. Le convocazioni del Consiglio sono effettuate dal Presidente mediante avviso inviato alla residenza o al domicilio dichiarato dei Consiglieri, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo raccomandata R.R. od a mezzo fax, se autorizzati preventivamente dal destinatario e, in caso di urgenza, mediante telegramma spedito almeno ventiquattrore prima della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno.
5. Esso deve essere inviato con le medesime modalità anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8
PRESIDENZA DELLE RIUNIONI

1. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, come previsto all'art. 17, comma 7 della legge istitutiva.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente la riunione del Consiglio è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 9
CONDIZIONI PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

1. L'adunanza del Consiglio è valida quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri nominati.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.
3. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non depositi la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto; per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti di cui al comma 2 e 3; nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate ai fini di determinare la maggioranza.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate previste dalla legge istitutiva. In caso di parità di voti palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

ART. 10
DEPOSITO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1. Ciascun Consigliere e Revisore dei Conti ha diritto di consultare almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio, presso la Segreteria dell'Ente, tutta la documentazione attinente alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

ART. 11
PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta dopo la nomina del Consiglio è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età.
2. In questa seduta il Consiglio designa a scrutinio segreto il Presidente ed elegge il Comitato Esecutivo.
3. Per l'elezione del Comitato Esecutivo si applica l'art. 19 della legge istitutiva.

ART. 12
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
- **a)** Quando il Consiglio stesso, con propria deliberazione motivata, stabilisce che la seduta debba essere segreta;
- **b)** Quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.

ART. 13
ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.
2. La facoltà di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di una determinata proposta da sottoporre a deliberazione consiliare spetta al Presidente, al Comitato Esecutivo, ai Consiglieri, nonché alla Giunta Regionale.
3. Le proposte dei Consiglieri debbono essere fatte per iscritto al Presidente, debbono essere motivate e documentate e, se importano spesa, debbono indicare il relativo finanziamento.
4. Tutte le proposte vanno iscritte all'ordine del giorno.

Sezione II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

ART. 14
APERTURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

ART. 15
POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, fa osservare lo Statuto, apre e dirige la discussione, concede e toglie la parola ed annuncia il risultato delle votazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale, qualora per gravi motivi di ordine pubblico o per il comportamento dei consiglieri o del pubblico sia impossibile la prosecuzione dell'adunanza consiliare.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

ART. 16
PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE

1. I Consiglieri devono intervenire alle sedute.
2. Per l'assenza dal servizio, per la partecipazione alla seduta del Consiglio, dei Consiglieri dell'Ente che siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, si applica la normativa vigente.
3. I Consiglieri che non possono intervenire alle sedute daranno notizia tempestiva al Presidente a giustificazione della propria assenza.
4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; per la sostituzione si applica l'art. 17 della legge istitutiva.

ART. 17
VERBALE

1. Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Consiglio che provvede alla redazione del processo verbale.
2. Di ogni seduta pubblica è altresì redatto apposito sommario processo verbale, nel quale dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano esclusivamente le deliberazioni assunte e l'esito della relativa votazione. Sono riportate altresì le dichiarazioni a verbale richieste espressamente dai componenti del Consiglio. Copia del processo verbale viene conservato agli atti.
3. Viene predisposta inoltre una registrazione su supporto magnetico di tutte le sedute pubbliche, conservato agli atti dell'Ente.

ART. 18
SCRUTATORI

1. Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.
2. Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

ART. 19
ORDINE DEI LAVORI

1. In ogni seduta, dopo le formalità di legge e di regolamento, il Presidente pone in trattazione i singoli oggetti all'ordine del giorno seguendo l'ordine della loro iscrizione.
2. Tuttavia il Presidente dell'Ente o ciascun Consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è votata per alzata di mano.
3. Nessun argomento può essere trattato in seduta se non è iscritto all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio di norma tratta tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Può altresì deliberare di aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i lavori sino all'esaurimento dell'ordine del giorno.

5. Per ogni argomento posto all'ordine del giorno, prima riferisce il Presidente o un membro del Comitato Esecutivo delegato, quindi il Presidente dichiara aperta la discussione.
6. Su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte, salvo il caso di mozione d'ordine o su fatto personale e la durata di ciascun intervento non può superare i venti minuti.
7. Prima della chiusura della discussione il Presidente acquisisce il voto consultivo del Direttore.

ART. 20
MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo alla legge o al regolamento o in un rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione dibattuta, oppure in una osservazione sul modo di votazione.
2. A ciascun Consigliere è sempre consentito presentare una mozione d'ordine.
3. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione palese, previo eventuale intervento di un solo oratore favorevole alla proposta e di uno contrario per non più di quindici minuti ciascuno.

ART. 21
FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale l'essere offeso nella propria condotta o reputazione e il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista: il Presidente decide se egli abbia il diritto di parlare.

ART. 22
EMENDAMENTI

1. L'autore di una proposta o di un emendamento ha sempre diritto di parlare per ultimo.
2. Il Consigliere che intenda presentare una proposta od un emendamento deve formularli per iscritto e depositarli sul banco della presidenza.
3. L'autore di una proposta o di un emendamento può ritirarli prima che si chiuda la discussione; possono però essere fatti propri da un altro Consigliere.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e, da ultimo, gli emendamenti aggiuntivi.
5. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti i cui contenuti siano dal primo superati o con esso in contrasto.
6. In caso di dubbio sull'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5 decide il Presidente.

ART. 23
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione sarà chiusa quando avranno parlato tutti quelli che l'hanno chiesto.

2. Prima della chiusura della discussione il Presidente acquisisce il voto consultivo del Direttore.
3. Dopo la chiusura della discussione la parola può essere concessa solamente per semplici dichiarazioni di voto.
4. Ciascuna di tali dichiarazioni non può superare i cinque minuti.
5. Durante la votazione non può essere concessa la parola.

ART. 24
VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano o per appello nominale o per alzata di mano o per scrutinio segreto.
2. Si procederà all'appello nominale quando la maggioranza dei Consiglieri ne facciano domanda.
3. Le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.
4. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte agli atti a cui sono direttamente interessati, oppure nei quali hanno interessi loro congiunti fino al quarto grado od affini o conviventi.
5. Consiglieri astenuti a norma del precedente comma, se si allontanano dall'aula, avvertono il Segretario per la registrazione a verbale.

ART. 25
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione a schede segrete:
- **a)** se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
- **b)** se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare;
- **c)** chi non intende votare dichiara di astenersi e non ritira la scheda. Se è già stata ritirata, la riconsegna al Segretario;
- **d)** le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna, il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario.

5. Nel caso di votazione per schede segrete:
- **a)** le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e tutte le schede sono conservate in archivio;
- **b)** le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono ai fini di determinare la maggioranza.

ART. 26
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO INFRUTTUOSA PER PARITA' DI VOTI

1. La votazione a scrutinio segreto con esito di parità di voti favorevoli e contrari si considera infruttuosa.
2. In tal caso dopo eventuali dichiarazioni del Presidente e del relatore dell'argomento si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
3. Se la parità dei voti si ripete anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Sezione III- INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI E RISOLUZIONI

ART. 27
INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una informazione sia pervenuta al Consiglio od al Comitato e se sia esatta; ovvero se il Consiglio o il Comitato abbia preso o stia per prendere qualche provvedimento su determinati oggetti.
2. Le interrogazioni debbono essere fatte in principio di seduta per iscritto o verbalmente.
3. Il Presidente può rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta ad altra adunanza o riservarsi di rispondere per iscritto.
4. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del Presidente e per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.
5. Se l'interrogazione è firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui.
6. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.
7. Se nessuno degli interroganti è presente alla lettura dell'interrogazione proposta, senza giustificato motivo, questa si intende decaduta.

ART. 28
INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti del Comitato Esecutivo in ordine a questioni che riguardano determinati aspetti della attività amministrativa.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto e dirette al Presidente.
3. Questi ne dà lettura al Consiglio in principio di seduta.
4. Il Presidente fissa la data per la discussione dell'interpellanza, che in ogni caso dovrà avvenire entro la seconda seduta successiva: ha però la facoltà di consentire l'immediata discussione.
5. Nel giorno fissato per la discussione, l’interpellante svolge la sua interpellanza alla quale risponde il Presidente o un membro del Comitato Esecutivo.
6. L'interpellante replica per dichiarare se sia o meno soddisfatto.
7. La durata di tale replica non può superare i dieci minuti.
8. A nessun altro Consigliere è concesso interloquire.
9. Se l'interpellanza è firmata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza, ad uno degli altri firmatari.
10. Se nessuno degli interpellanti è presente alla discussione dell'interpellanza proposta, senza giustificato motivo, questa si intende decaduta.
11. Il Consigliere non soddisfatto della risposta ad una sua interpellanza, può trasformare questa in mozione.
12. Detta mozione dovrà essere proposta per iscritto al Presidente entro un termine di giorni due lavorativi.

ART. 29
MOZIONE

1. La mozione consiste in una indicazione circa il modo di risolvere determinati problemi di competenza dell'Ente.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente ed essere firmata da almeno tre Consiglieri. Essa segue le norme procedurali stabilite dall'art. 27.

ART. 30
RISOLUZIONE

1. La risoluzione consiste nell'invito rivolto al Comitato Esecutivo a tener presente un determinato indirizzo e comportamento in questioni di sua competenza, ovvero a far conoscere a terzi il punto di vista del Consiglio su altre questioni.
2. Le risoluzioni sopra oggetti non iscritti all'ordine del giorno devono essere fatte in principio di seduta; quelle relative agli oggetti all'ordine del giorno devono essere fatte durante la discussione dell'oggetto.
3. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato Esecutivo la risoluzione di cui al primo comma del presente articolo riferendone al Consiglio nella prima seduta successiva.
4. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
5. Per l'illustrazione di una risoluzione il Consigliere proponente non potrà parlare più di quindici minuti.

ART. 31
LIMITI

1. Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni che fossero concepite in termini contrari alle leggi vigenti ovvero offensivi del decoro e della dignità dell'Ente.

CAPO II
IL COMITATO ESECUTIVO

ART. 32
IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio nel proprio seno, ed è composto oltre che dal Presidente dell'Ente Parco, da dieci membri onde garantire la presenza di tutti i comuni, della Provincia di Rovigo e della Regione.
2. Ai membri del Comitato Esecutivo che ne hanno titolo, compete un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla Legge Regionale 23 dicembre 1983 n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabilito dall'art. 5 della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio dell'Ente, il Comitato Esecutivo definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione. A tali fini esercita le funzioni di cui all'art. 20 della legge istitutiva e precisamente:

- **a)** Adotta il Piano Pluriennale Economico - Sociale e i programmi annuali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 36/97;
- **b)** Provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal Piano Pluriennale Economico – Sociale e dai programmi annuali di cui all'art. 11 delle Legge Regionale n. 36/97;

c) Dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
d) Propone alla Giunta Regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
e) Delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine ad ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del Parco;
f) Delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti, salvo quanto diversamente previsto dalla lettera p) comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 36/97;
g) Assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente o della Regione del Veneto.

4. Ogni deliberazione viene assunta dal Comitato Esecutivo in conformità al principio di collegialità.
5. Le proposte di deliberazione del Comitato Esecutivo sono corredate del parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del competente ufficio e, qualora comportino spese, dal parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria del Responsabile del competente ufficio.
6. In particolare, il Comitato Esecutivo delibera sugli obiettivi, programmi, piani, progetti, per l'attuazione degli indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio, sugli indirizzi, direttive, criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa dell'organizzazione dell'Ente, sulle disposizioni generali per l'organizzazione, il funzionamento, la vigilanza sugli uffici dell'Ente, sugli atti di organizzazione generale.

ART. 33
CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente mediante avviso inviato, con comunicazione telegrafica o per telefax, almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente. Il Comitato Esecutivo può comunque deliberare anche su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, quando il Presidente ne ravvisi la necessità.
4. Le proposte di deliberazione all'ordine del giorno, compresa tutta la documentazione attinente, sono a disposizione dei componenti del Comitato Esecutivo, presso il Segretario, almeno 24 ore prima della riunione.
5. Gli avvisi di convocazione del Comitato Esecutivo devono essere inviati anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nei casi di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

ART. 34
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Ente che ne dirige i lavori.
3. Prima della chiusura della discussione il Presidente acquisisce il voto consultivo del Direttore.
4. Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla votazione.

5. Il Comitato Esecutivo vota normalmente con voto palese per alzata di mano. La votazione è fatta a scrutinio segreto solo se i provvedimenti sono concernenti a persone.
6. Alle sedute del Comitato Esecutivo possono essere chiamati a riferire funzionari pubblici, consulenti ed esperti incaricati specificatamente richiesti su argomenti oggetto di esame da parte del Comitato stesso.

ART. 35
VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Di ogni riunione del Comitato Esecutivo viene redatto, a cura del Segretario, apposito sommario processo verbale, nel quale, dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano esclusivamente le deliberazioni assunte e l'esito delle relative votazioni.
2. Sono riportate altresì le dichiarazioni a verbale richieste espressamente dai componenti del Comitato.
3. Copia del processo verbale viene conservata agli atti.

CAPO III
IL PRESIDENTE

ART. 36
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato a norma dell'art. 21 della legge istitutiva dal Presidente della Giunta Regionale su proposta del Consiglio dell'Ente Parco.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio, il Comitato Esecutivo, la Comunità del Parco, il Comitato Tecnico Scientifico, la Commissione Tecnica; vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
3. Il Presidente compie gli atti di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Comitato Esecutivo e adotta i provvedimenti previsti dall'art. 21 comma 3 della legge istitutiva. Il Presidente emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della legge istitutiva. Il Presidente autorizza l'attività di ricerca scientifica e rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici.
4. Il Presidente può conferire ai membri del Comitato Esecutivo mandati specifici, per l'espletamento delle funzioni istruttorie o esecutive relative a materie e per l'assolvimento di incarichi particolari.
5. Il Presidente autorizza le missioni dei membri del Comitato, del Consiglio e del Direttore; le missioni del Presidente sono comunicate preventivamente al Comitato Esecutivo.
6. Al Presidente dell'Ente Parco compete, se ne ha titolo, un'indennità di carica mensile di importo pari al sessanta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla Legge Regionale 23 dicembre 1983 n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

ART. 37
IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della legge istitutiva, delega tra i

membri del Comitato Esecutivo, colui che eserciterà le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Al Vice Presidente compete, se ne ha titolo, un'indennità di carica pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983 n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

CAPO IV
IL DIRETTORE

ART. 38
NOMINA, SOSTITUZIONE E REVOCA

1. Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio dell'Ente su proposta del Comitato Esecutivo, è assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di natura privatistica della durata di quattro anni, rinnovabili alla scadenza.
2. Il Direttore è scelto tra persone di provata qualificazione in materia amministrativa o scientifica in possesso di diploma di laurea.
3. Della decisione di nominare il Direttore del Parco è data pubblicità nelle forme e nei modi ritenute a ciò idonei.
4. Il Direttore individua tra il personale dipendente dell'Ente Parco con qualifica non inferiore a funzionario, la persona che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Le dimissioni del Direttore debbono essere presentate al Presidente con un preavviso di tre mesi. Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, può esonerare dall'obbligo del preavviso.

ART. 39
INCOMPATIBILITÀ

1. L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altro ufficio e con ogni attività professionale ed economica svolta all'interno del perimetro del Parco salvo le attività consentite in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

ART. 40
COMPETENZE E FUNZIONI

1. Al Direttore spetta:
- **a)** adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi quelli relativi a progetti che interessano l'attività dell'Ente Parco;
- **b)** formulare al Comitato Esecutivo proposte in ordine agli obiettivi dell'Ente Parco e alle conseguenti necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
- **c)** partecipare alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo con voto consultivo;
- **d)** dare attuazione a tutte le delibere del Consiglio dell'Ente e del Comitato Esecutivo;
- **e)** sovrintendere all'elaborazione del Piano del Parco, delle sue varianti, del piano pluriennale economico – sociale, dei programmi annuali di attuazione e curare la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano del parco e progetti di cui all'art. 8 Legge Regionale 36/1997;

f) provvedere all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale, nel rispetto di quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro;
g) conferire gli incarichi ai responsabili degli uffici;
h) pianificare l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei servizi all'interno dell'area;
i) verificare l'attività dei dirigenti di servizio ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi;
j) definire, secondo i principi di legge e nel rispetto dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di lavoro;
k) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;
l) coordinare, con l'adozione di apposito regolamento, l'attuazione della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione interna e i processi di formazione;
m) proporre nei confronti dei dipendenti l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;
n) provvedere alla promozione dell'immagine dell'Ente Parco;
o) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
p) firmare i contratti e le convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
q) comminare le sanzioni di cui all'art. 33 della legge istitutiva;
r) proporre al Comitato Esecutivo di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere.

CAPO V
LA COMUNITÀ DEL PARCO

ART. 41
COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. La Comunità del Parco è organo consultivo dell'Ente Parco ed è composta da:
a) tre Consiglieri comunali per ciascuno dei comuni interessati dal perimetro del Parco, designati dai rispettivi consigli comunali, garantendo la presenza delle minoranze;
b) tre Consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale, garantendo la presenza delle minoranze;
c) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti a livello locale nel settore della agricoltura, pesca, imprenditoriale, tempo libero e sport, venatorio, ecologico-naturalistico, designati dalle medesime associazioni;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La Comunità del Parco dura in carica quattro anni a decorrere dalla nomina effettuata dal Presidente dell'Ente. Al fine di procedere alla nomina dei Componenti la Comunità del Parco, il Presidente invita i Comuni, la Provincia e le associazioni interessate, a provvedere, entro 45 gg. alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Parco provvede alla nomina della Comunità sulla base delle designazioni pervenute. I rappresentanti dei Comuni e della

Provincia rappresentano il proprio ente sulla base delle risultanze elettorali e non possono conferire delega per la loro rappresentanza.

3. La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti di programmazione di competenza dell'Ente, quali:

a) piano del Parco e successive varianti;

b) Piano Pluriennale Economico e Sociale.

4. Qualora la Comunità, pur convocata due volte, non addivenga ad alcuna deliberazione sui contenuti del piano del Parco o del Piano Pluriennale Economico e Sociale, tali atti vengono comunque deliberati dal Consiglio dell'Ente.

5. La Comunità può elaborare suggerimenti e proposte non vincolanti riguardo la promozione dei valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali.

6. La Comunità può altresì elaborare suggerimenti e proposte non vincolanti riguardo la incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali quale condizione essenziale e irrinunciabile per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino.

7. La Comunità del Parco è insediata dal Presidente del Consiglio dell'Ente Parco, entro sessanta giorni dall' insediamento del Presidente stesso, a prescindere dal numero di nomine pervenute dagli enti e associazioni interessati. Le nomine mancanti andranno ad integrare la composizione della Comunità, secondo il loro ordine di arrivo presso l'Ente Parco, con atto del Presidente.

ART. 42
FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONI

1. La Comunità del Parco, su convocazione del Presidente dell'Ente Parco, si riunisce almeno una volta l'anno e quando venga richiesto dal Presidente o da un terzo dei propri componenti. Il Presidente riferisce sull'attività dell'Ente Parco, non ha diritto di voto e non è da computare ai fini del raggiungimento del numero legale.

2. Le sedute della Comunità sono pubbliche.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti nominati, in prima convocazione, e la presenza di un quarto dei presenti in caso di seconda convocazione.

4. La Comunità delibera collegialmente a maggioranza dei presenti alla convocazione e disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento interno.

5. La convocazione dei componenti è fatta tramite avviso scritto per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, se tale forma di comunicazione è stata previamente accettata dal destinatario, da inoltrare almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 48 ore prima della seduta.

L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda convocazione, che può avvenire trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e devono essere elencati gli argomenti sui quali la Comunità è chiamata ad esprimersi.

Le adunanze possono essere convocate nella sede legale dell'Ente Parco o in altro comune facente parte del Parco o in una sede messa a disposizione dalla Provincia di Rovigo.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente Parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.

CAPO VI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 43
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile. Uno dei membri è nominato dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 6/12/1991 n. 394, gli altri membri sono nominati dal Consiglio Regionale.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni. Al Presidente del Collegio dei Revisori compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'articolo 3 della Legge Regionale 23 dicembre 1983 n. 64; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al cinquanta per cento di quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e ai Componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'art. 5 della medesima legge. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima seduta successiva alla nomina, eleggono nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente.
2. In caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Esso partecipa inoltre, su invito del Presidente, alle sedute del Consiglio, e alle sedute del Comitato Esecutivo in cui si trattino argomenti di rilevante interesse economico finanziario aventi conseguenze dirette sulla gestione.
4. Nel caso in cui un membro del Collegio dei Revisori dei Conti non intervenga a tre sedute consecutive, nonché alle sedute del Consiglio relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, senza giustificato motivo, si applica l'art. 16 comma 4 del presente statuto.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente Parco, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della legge istitutiva, in concomitanza alla relazione sul conto consuntivo, redige la relazione sull'andamento della gestione dell'Ente e la trasmette, unitamente alle eventuali contro deduzioni del Comitato Esecutivo, alla Giunta Regionale.

TITOLO III
ORGANISMI, REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI CON STRUTTURE ESTERNE E NORME COMUNI

CAPO I
GLI ORGANISMI

ART. 44
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio entro sei mesi dall'insediamento e dura in carica quattro anni.
2. Esso è composto:
- **a)** dal Direttore del Parco;

b) da cinque esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio, alla difesa e valorizzazione dell'ambiente tra cui: geologia, zoologia, biotecnica, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistiche, ecologia, economia, sociologia;
c) da tre esperti in discipline attinenti al turismo, alla pesca e alla cultura;
d) dal Direttore del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige;

3. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Ente Parco. Esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sul regolamento e sul Piano Pluriennale Economico – Sociale. Il Comitato Tecnico Scientifico può altresì essere sentito, su richiesta degli organi di gestione del Parco, in merito ad ogni altra questione di particolare rilevanza.

4. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico competono le indennità ed il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della Legge Regionale 10 giugno 1991 n.12.

5. Per le convocazioni del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all' art. 22 della legge istitutiva, si applica quanto stabilito per il Comitato Esecutivo.

6. I membri del Comitato Tecnico Scientifico, che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio, che provvede alla sostituzione con le stesse modalità con cui sono stati nominati.

7. L'Ente assicura altresì il personale necessario per i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, ivi compreso un Segretario, designato dal Presidente, tra i dipendenti con la qualifica non inferiore a istruttore.

ART. 45
COMMISSIONE TECNICA

1. La Commissione Tecnica è istituita dal Consiglio dell'Ente Parco ed è composta dal Presidente dell'Ente e da sei esperti nelle materie di competenza dell'Ente di cui all'art. 13, comma I, legge regionale n. 36/1997. La Commissione Tecnica è presieduta dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato scelto nell'ambito del Consiglio.

2. La Commissione formula obbligatoriamente pareri consultivi sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 1 dell'art. 13 delle legge istitutiva.

3. Ogni qualvolta siano convocate Commissioni alle quali l'Ente parco debba partecipare da parte di altri Enti, ad esse vi partecipa il Presidente o suo delegato, salvo non sia espressamente richiesta la presenza di altri organi.

4. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio, essa comunque continua a deliberare validamente sino alla sua effettiva ricostituzione.

5. Per la convocazione della Commissione Tecnica di cui all'art. 13 comma 2 della legge istitutiva, si applica quanto stabilito per il Comitato Esecutivo.

6. I membri della Commissione Tecnica che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio, che provvede alla sostituzione con le stesse modalità con cui sono stati nominati.

7. L'istruttoria delle pratiche all'esame della Commissione Tecnica è disposta a cura del competente Servizio Tecnico dell'Ente, che provvede con verbale sottoscritto di istruttoria, a relazionare in merito a ciascuna pratica alla Commissione.

8. L'Ente assicura altresì il personale necessario per i lavori della Commissione Tecnica, ivi compreso un Segretario, designato dal Direttore, tra i dipendenti con la qualifica non inferiore a istruttore.

CAPO II
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI CON STRUTTURE ESTERNE

ARTICOLO 46
AFFIDAMENTO A TERZI DI COMPITI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ TECNICA E DI VIGILANZA

1. La regolamentazione dei rapporti con le strutture esterne, cui verranno affidati compiti in materia di operatività tecnica e di vigilanza, è disciplinata con apposita convenzione.

CAPO III
NORME COMUNI

ART. 47
PUBBLICAZIONE

1. L'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo viene pubblicato mediante affissione ad apposito albo per il periodo di 15 giorni consecutivi.

ART. 48
FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Il Segretario del Consiglio, del Comitato Esecutivo e della Comunità del Parco assicura il regolare invio delle convocazioni, fissa i processi verbali delle riunioni e controfirma, unitamente al Presidente, i testi delle deliberazioni. Cura la tenuta delle raccolte dei processi verbali e delle deliberazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, gli organi collegiali di cui al primo comma possono incaricare delle funzioni un loro componente, ovvero un funzionario dell'Ente, su proposta del Presidente.

ART. 49
APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI

1. Il processo verbale delle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo si intende approvato se, all'inizio della seduta il cui ordine del giorno contiene il relativo argomento, nessuno chiede di fare osservazioni; esso deve essere depositato a disposizione dei Consiglieri e dei membri del Comitato Esecutivo con le modalità previste dagli artt. 17 e 35.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola, se non a chi intenda proporre una rettifica o chiarire il proprio pensiero, oppure per fatto personale. L'intervento non può superare i cinque minuti.
3. Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed è conservato agli atti.

ART. 50
CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

1. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Consiglio per il tramite del Segretario; le dimissioni dei componenti del Comitato Esecutivo e dei componenti degli altri organi collegiali, sono presentate al Presidente dell'Ente, che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione e non necessitano di presa d'atto.
3. I dimissionari e coloro che siano cessati per qualsiasi altro motivo, sono sostituiti nei modi seguiti per la nomina, entro il termine di 60 giorni, rispettivamente dalla presentazione delle dimissioni e dalla cessazione.

ART. 51
RICHIAMO ALLA NORMATIVA REGIONALE

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa regionale se ed in quanto applicabile.